



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9722 del 2021, proposto da Francesco Domenico Di Dio, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Maria Rita Ottana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

1) dell'avviso pubblicato in data 30.8.2021 sul sito ufficiale del Comune di Roma con il quale viene comunicato l'esito della prova scritta della procedura per 500 posti nel profilo professionale di Istruttore di Polizia Locale;

2) del relativo elenco dei candidati risultati idonei all'esito delle prove scritte, pubblicato il 30.8.2021 sul sito del Comune di Roma, nella parte in cui non comprende tra gli idonei il ricorrente sig. Di Dio; 3) del punteggio di 20,45 attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente in data 12.7.2021; 4) di ogni altro atto comunque presupposto, precedente, connesso, collegato e consequenziale rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;

e per l'accertamento della correttezza della risposta fornita da parte ricorrente al quesito n. 13 della prova scritta e del conseguente diritto della stessa parte di essere riconosciuto idoneo alla prova d'esame per aver riportato una votazione complessiva superiore a 21/30 ai sensi dell'art. 1 della "Modifica e riapertura dei termini del bando del concorso pubblico" per n. 500 posti per l'accesso nel profilo professionale di Istruttore Polizia Locale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa e di Commissione Interministeriale Ripam;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente la valutazione riportata in ordine al quesito n. 13 in quanto, alla luce della sua formulazione, la decisione dell'amministrazione

resistente di ritenere errata la risposta del concorrente appare irragionevole in quanto la risposta corretta al quesito, che testualmente si riferisce alla confisca prevista nel “comma 4” dell’art. 20 della legge n. 689/1981, sembrerebbe essere quella fornita dal concorrente (“Deve disporre la confisca”);

- per effetto dell’erronea valutazione della risposta fornita dal concorrente questi avrebbe diritto, in astratto, all’attribuzione di un punteggio tale da ritenere raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando (21/30, ventuno/trentesimi) ai fini del diretto inserimento in graduatoria quale idoneo, superando così la c.d. prova di resistenza alla proposizione del ricorso;

- le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all’amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce delle censure del gravame, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Ritenuto che:

- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati che hanno, al contempo, presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che sono stati utilmente collocati in graduatoria, anche con riserva;

- per l’elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:

l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

il nome del ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

gli estremi e l’oggetto dei provvedimenti impugnati;

l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;

l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

l'inserimento sul sito istituzionale di Roma Capitale di un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale raggiungere la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza, che non dovrà essere rimosso, unitamente a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- Roma Capitale dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in €100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito, nel

rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Fissa l'udienza pubblica del 20 aprile 2022 per la decisione della causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Luca Iera, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO